

LE ORE DI BUCO SI PAGANO

È una forma di flessibilità oraria

Ccii S.M.S. n. 4 Nuoro, 21.12.2002

Dall'Ufficio Legale della Gilda di Potenza

A Nuoro, ogni ora di buco nell'orario settimanale viene retribuita con cento euro l'anno.

Il compenso è previsto dal contratto integrativo d'istituto della scuola media n.4. Ed è stato introdotto grazie ad una proposta avanzata da una Rsu Gilda. Proposta, peraltro, condivisa e fatta propria anche dagli altri rappresentanti sindacali (Cgil, Uil e Cisl) che hanno partecipato alla contrattazione. Si moltiplicano, dunque, i contratti di scuola che prevedono questo vantaggio, "scoperto" e pubblicizzato dalla Gilda degli insegnanti di Potenza ormai da oltre un anno. Di seguito riportiamo il testo integrale dell'accordo, che è stato siglato il 21 dicembre scorso.

È un servizio a cura del Cidog

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

AREA DEL PERSONALE DOCENTE

Articolo 1 - Materie oggetto di contrattazione

Articolo 2 - Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F.

Articolo 3 - Orario di insegnamento

Articolo 4 - Orario delle riunioni collegiali

Articolo 5 - Sostituzione dei colleghi assenti

Articolo 6 - Compensi per la flessibilità; ore di interruzione nella prestazione del servizio (ore di "buco")

Articolo 7 - Utilizzo delle risorse finanziarie: ripartizione del fondo di Istituto tra la componente docente e la componente ATA

Articolo 1

Materie oggetto di contrattazione

Le materie oggetto di contrattazione integrativa relative all'area del personale docente sono le seguenti:

- a) Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F.
- b) Orario di insegnamento.
- c) Orario delle riunioni degli organi collegiali.
- d) Sostituzione dei colleghi assenti.
- e) Compensi per la flessibilità: ore di interruzione nella prestazione del servizio (ore di "buco").

- f) Utilizzo delle risorse finanziarie: ripartizione del fondo d'Istituto tra la componente docente e la componente ATA.

Articolo 2

Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F.

1. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

L'assegnazione dei docenti alle classi viene effettuata dal D.S. nel rispetto della procedura prevista dall'art. 396 del D.lgs. 297/94, vale a dire sulla base dei criteri generali dettati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti.

Nel rispetto di tale procedura il presente contratto ha lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli docenti, alla luce degli interessi più generali dell'utenza; pertanto i criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti:

- a) Garanzia per il docente della continuità dell'attività didattica con le proprie classi.
- b) Mobilità volontaria a domanda motivata per copertura di cattedra resasi vacante o di nuova formazione; nel caso di più domande si darà precedenza in base all'anzianità di servizio.
- c) Scambio consensuale con altro docente.

2. ASSEGNAZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ NON COMPRESSE NEL CURRICOLO OBBLIGATORIO

L'attuazione di attività educative e didattiche, volte ad ampliare l'offerta formativa e derivanti da progetti interni alla scuola, progetti e convenzioni con Enti e Istituzioni, da retribuire come attività aggiuntive, in quanto svolte in orario extracurricolare, prevede l'assegnazione dei docenti secondo le seguenti modalità:

- a) Il D.S. informa per tempo e in modo capillare il personale docente sulle attività programmate, delle quali devono essere specificate le modalità e i tempi di attuazione e l'entità dei compensi previsti.
- b) I docenti interessati presentano domanda scritta al D.S. dichiarando la loro disponibilità a partecipare alle attività suddette.
- c) Nel caso di più domande per lo stesso incarico, il D.S. lo assegna con precedenza ad un docente che non lo abbia già ricoperto negli anni passati, in modo da consentire a tutti gli aspiranti, a rotazione, di realizzare nuove esperienze e accedere alla retribuzione aggiuntiva.
- d) Il D.S. informa successivamente gli Organi Collegiali e le R.S.U. sugli incarichi assegnati e sui nominativi dei docenti coinvolti.

Articolo 3

Orario di insegnamento

- a) L'orario settimanale di insegnamento deve essere definito nel periodo iniziale delle lezioni e portato a conoscenza dei docenti prima della sua definitiva entrata in vigore, per consentire loro di avanzare proposte per eventuali modifiche.
- b) L'orario di ciascun docente deve svolgersi in 5 giorni settimanali; ogni docente, come da prassi consolidata, ha diritto infatti ad un giorno libero settimanale su sua indicazione.
- c) Nel caso di un numero eccessivo di docenti che chiedono lo stesso giorno libero si terrà conto dei seguenti criteri di assegnazione:
 - 1) Si stabilirà un numero massimo compatibile di docenti liberi in quel giorno.
 - 2) Si concederà il giorno libero richiesto a non più di due docenti dello stesso corso.
 - 3) Si adotterà il criterio della rotazione annuale.

- d) L'orario giornaliero massimo di ciascun docente deve essere di norma, di 4 ore, comprese le ore di rientro pomeridiano; sarà possibile attribuire una quinta ora di lezione soltanto su richiesta formale e motivata del docente.
- e) Nel formulare l'orario delle lezioni si deve garantire uniformità di trattamento, tenendo conto per ciascun docente del numero delle entrate alle ore 08,30 e delle uscite alle ore 13,30 e del numero delle eventuali ore di interruzione nella prestazione del servizio (ore di "buco"), queste ultime da evitare per quanto è possibile.
- f) I docenti che ricoprono una cattedra con orario inferiore a 18 ore settimanali sono tenuti a completare l'orario con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze; le ore di completamento della cattedra devono essere collocate durante l'orario delle lezioni settimanali tenendo conto delle esigenze del servizio, senza tuttavia creare ai docenti situazioni di disagio quali: 5 ore nello stesso giorno, troppe interruzioni nella prestazione del servizio. Se nella stessa ora vi sono più docenti a disposizione, i criteri di chiamata sono i seguenti:
 - 1) Docente della stessa classe.
 - 2) Docente della stessa materia.
 - 3) Rotazione.

Articolo 4

Orario delle riunioni collegiali

- a) Le riunioni degli organi collegiali, comunque articolati, devono essere calendarizzate dal D.S. all'inizio dell'anno scolastico; eventuali motivate variazioni del calendario o lo svolgimento di riunioni non previste devono essere comunicate mediante circolare con un preavviso di almeno 5 giorni.
- b) La partecipazione alle riunioni degli organi Collegiali, comunque articolati, che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore, il superamento delle 40 ore di Collegio e delle 40 ore di Consiglio di classe, costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.
- c) Il D.S. provvederà a distribuire le riunioni degli Organi Collegiali nei vari giorni della settimana, in modo tale da non privare del giorno libero sempre gli stessi docenti.
- d) Le riunioni del Collegio dei docenti avranno una durata massima di 2 ore; nel caso di eccezionali esigenze il D.S. chiederà all'assemblea il consenso per prolungarne la durata.
- e) L'orario di svolgimento delle riunioni del Collegio dei docenti deve essere compreso tra le ore 16 e le ore 19,30.

Articolo 5

Sostituzione dei colleghi assenti

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità di utilizzazione in ordine di priorità:

- a) Docenti con ore di completamento dell'orario di cattedra.
- b) Docenti del T.P. per le ore di norma dedicate al coordinamento didattico.
- c) Docenti del T.P. per le ore di norma dedicate alla compresenza.
- d) Docenti che abbiano dato la disponibilità per il lavoro straordinario per un massimo di 6 ore settimanali.

Articolo 6

Compensi per la flessibilità; ore di interruzione nella prestazione del servizio (ore di "buco")

Il presupposto giuridico della retribuitività delle ore di interruzione nella prestazione del servizio (ore di "buco") è contenuto nell'art. 6, ultimo comma, primo periodo, del Regio Decreto-legge 1825/1924, convertito in legge 562/26, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1926 no102.

L'art. di cui sopra recita: " In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale ".

In base a questo articolo il lavoratore costretto a fare delle pause nell'erogazione della prestazione, per motivi connessi a necessità organizzative, ha diritto a essere retribuito anche il disagio derivante dalle pause che aumentano, di fatto, l'onere della prestazione stessa.

Quindi l'interruzione nella erogazione della prestazione per motivi connessi a necessità organizzative è da ritenersi una forma di flessibilità , la cui retribuzione è prevista dall'art. 31 del CCNI del 1999.

Sulla base della normativa citata si conviene quanto segue:

- a) Le ore di interruzione nella prestazione del servizio sono compensate nella misura di 100 euro annui per ciascuna ora presente nell'orario settimanale.
- b) Sono da compensare allo stesso modo le interruzioni nella prestazione del servizio dei docenti del centro E.D.A.
- c) Non sono da retribuire le ore di completamento dell'orario di cattedra.
- d) Qualora un docente chieda per sue esigenze personali, che nel suo orario siano presenti ore di interruzione nella prestazione del servizio, queste non verranno compensate.

Articolo 7

Utilizzo delle risorse finanziarie: ripartizione del fondo di Istituto tra la componente docente e la componente ATA

Vista la tabella che illustra le modalità di attribuzione del fondo della istituzione scolastica, annessa al CCNL del 15-03-2001 si conviene quanto segue:

- a) le somme attribuite al fondo comune al personale docente e ATA verranno ripartite nel seguente modo: il 75% sarà destinato al personale docente e il 25% al personale ATA.
- b) Le somme di cui sopra verranno gestite separatamente e, a conclusione di ciascun anno finanziario, le economie realizzate nell'ambito di ciascuna gestione verranno reimmesse nei rispettivi fondi di appartenenza.
- c) Limitatamente all'anno finanziario 2003 verranno ripartite con il criterio del 75% per la componente docente e del 25% per la componente ATA anche le economie relative all'anno finanziario 2002.
- d) Le somme destinate al personale ATA saranno a loro volta così ripartite: 1/3 da destinarsi al personale amministrativo e 2/3 per il personale ausiliario. Qualora tale distribuzione si rivelasse non rispondente alle reali esigenze, le parti si impegnano a rinegoziarla.
- e) Per quanto riguarda il fondo destinato al personale docente si conviene che con esso vengano retribuite prioritariamente le ore eccedenti le 40 ore obbligatorie di attività del Collegio dei Docenti e le ore eccedenti le 40 ore obbligatorie di attività dei Consigli di Classe (vedi art. 4 del presente protocollo di intesa), nonché le ore di interruzione nella prestazione dei servizi (vedi art. 6 del presente protocollo). Riguardo alle altre attività da retribuire con il fondo di istituto si rimanda ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

I collaboratori dei D.S., nel numero di 2 unità, escluso il collaboratore vicario, si conviene vengano retribuiti con un compenso annuo forfetario di 1.100 euro.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento al contratto nazionale.